

### Sequenza ordinata

La pronuncia delle Sezioni unite risolve un dissidio presente in giurisprudenza. Un primo orientamento riteneva che il giudice dovesse osservare una sequenza ordinata, esaminando le questioni di diritto processuale prima di quelle sostanziali. La decisione sul merito assorbe quindi (implicitamente) la questione processuale

### Ordine a geometria variabile

In base a un secondo orientamento, non c'è una rigida scansione che impone di anteporre l'esame del rito a quello del merito. Piuttosto, l'ordine logico va ricercato nel caso concreto. Secondo questa impostazione, la decisione sul merito non vieta di rilevare d'ufficio nei gradi successivi le questioni di rito

# Le questioni di rito non vanno sempre decise prima di quelle di merito

## Procedura civile

Al netto dei punti fondanti il giusto processo, il giudice è libero di scegliere l'ordine

### Niccolò D'Andrea

Nei giudizi civili il giudice è libero di esaminare le questioni seguendo l'ordine logico più opportuno e di decidere in base alla questione – sia essa di rito o di merito – più idonea a definire rapidamente il giudizio, nel rispetto delle questioni «fondanti» la struttura e il funzionamento del giusto processo costituzionalmente tutelato. Sono le indicazioni che arrivano dalla sentenza 24172/2025, resa dalla Cassazione a Sezioni unite, che risolve un conflitto giurisprudenziale.

La questione è sorta in una con-

troverbia tra due società, una delle quali ha convenuto in giudizio l'altra per chiedere la sua condanna per responsabilità aggravata per iniziative giudiziarie avviate con malafede.

In primo grado la domanda è stata respinta nel merito, mentre in appello è stata ritenuta improponibile perché non proposta nel giudizio relativo alle iniziative ritenute illegittime. In Cassazione, la società ricorrente ha lamentato che l'eccezione di inammissibilità della sua domanda era già stata sollevata e discussa di fronte al Tribunale che, decidendo nel merito, aveva implicitamente ritenuto la domanda ammissibile: questo aspetto, non impugnato, era coperto dal giudicato implicito e non riesaminabile.

Di qui la richiesta alle Sezioni unite di valutare se il giudice dell'impugnazione possa esaminare le questioni di causa secondo un «ordine a geometria variabile», anche facendo un passo indietro e rilevando d'ufficio una questione pregiudiziale di ri-

to, che costituisce il presupposto logico-giuridico della pronuncia di merito del primo grado; o se, avuta la decisione di merito, la questione pregiudiziale si debba ritenere implicitamente decisa, perché prioritaria nell'ordine logico delle questioni secondo la sequenza voluta dalla legge, e non rivalutabile se non su impugnazione espressa.

Le Sezioni unite pongono il tema nell'ottica della tutela delle garanzie costituzionali, osservando che la rilevabilità d'ufficio di un vizio processuale è correlata alla lesione di «interessi super-individuali, che concorrono a definire la nozione di ordine pubblico processuale». Pertanto non può esservi giudicato implicito su vizi che «riguardano presupposti fondanti la struttura e il funzionamento del processo»: vale a dire, quando vi sono violazioni di norme processuali «che si traducono in una definitiva menomazione del contraddittorio», oppure che comportano il «difetto di potestas iudicandi, minando in radice la validità del rapporto giuridico-processuale» tra le parti e il giudice.

Al di fuori di questi casi, la legge non impone al giudice un ordine logico per la decisione: piuttosto, tra le questioni di rito e di merito c'è un nesso strutturale in funzione della risoluzione della lite nel merito, a cui il processo deve tendere. Nel caso di accoglimento della domanda, la decisione di merito sottende per forza una decisione sul rito in senso non ostativo. Ma se la domanda viene respinta è possibile che il giudice abbia deciso «per saltum», abbandonando l'ordine logico delle questioni per seguire quella che risolve la vertenza in modo netto. Ma ciò non può avvenire senza doverose cautele da parte del giudice, che, come «garante del contraddittorio», deve valutare la tenuta della soluzione scelta, preservando la funzionalità del giudizio di merito, quando nel grado successivo la questione non esaminata possa riemergere ed eventualmente rimettere in discussione gli esiti della vertenza.